

FRANCESCA REDUZZI MEROLA

*La compravendita alla periferia dell'impero:  
i papiri del Medio Eufrate (III sec. d.C.)\**

1. I Papiri del Medio Eufrate relativi alle compravendite fanno parte di un gruppo di ventuno testi, dodici su papiro e nove su pergamena, dei quali solo due sono stati giudicati non pubblicabili. I rimanenti diciannove presentano due atti in lingua siriana e diciassette in greco, e tutti sono datati tra il 232 ed il 256 d.C.

Si tratta di petizioni<sup>1</sup>, contratti di vendita, lettere. I documenti sono stati acquistati sul mercato antiquario, ed è quindi impossibile conoscerne l'origine precisa.

Quelli che qui interessano sono i numeri da 6 a 11, i primi quattro relativi a vendite di schiavi, il n. 10 contenente la vendita di una giumenta - editi da D. Feissel, J. Gasco e J. Teixidor nel 1997<sup>2</sup> - l'ultimo la vendita di una barca, pubblicato successivamente<sup>3</sup>. Si tratta di rotoli di pelle, il materiale preferito dalle popolazioni locali, che provengono da archivi privati. L'attacco dei Persiani, che nel 256 portò alla presa di Dura Europos, sembra essere la ragione per la quale sono stati nascosti.

Esaminiamoli un po' più in dettaglio: il n. 6 e 7 sono due copie dello stesso atto, relative alla vendita di uno schiavo a Marcopolis effettuata il 6 novembre del 249; l'8 e il 9 riguardano una vendita di una schiava a Beth Phouraia rispettivamente il 27 gennaio 251 ed il 13 giugno 252; il n. 10 concerne la vendita di una cavalla a

---

<sup>1</sup>\* Sono grata a Lucio De Giovanni per avermi invitato a tenere una relazione all'AST di Napoli il 21 maggio 2013; ringrazio i colleghi che sono intervenuti: spero di avere ben messo a frutto le loro preziose osservazioni.

Numeri 1-5, ora studiati approfonditamente da G. D. Merola, *Per la storia del processo provinciale romano: i papiri del medio Eufrate* (Napoli 2012).

<sup>2</sup> *Documents d'archives romaines inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J-C), II. Les actes de vente- achat (P. Euphr. 6 À 10)*, in *Journal des savants* 1 (1997) pp. 3-57.

<sup>3</sup> D. Feissel, J. Gasco, *Documents d'archives romaines inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J-C), III. Actes divers et lettres (P. Euphr. 11 à 17)*, in *Journal des savants* 2 (2000) pp. 157-208.

Carre il 26 maggio 250<sup>4</sup>. In tutti questi documenti i soggetti sono abitanti del luogo, solo nel n. 11, la vendita di una barca a Beth Phouraia nell'anno 232<sup>5</sup>, il venditore è un soldato romano.

Mario Mazza, che si è occupato di questo dossier qualche anno fa<sup>6</sup>, ha posto in rilievo le differenze tra i papiri di Dura Europos, che danno conto di un contesto urbano condizionato dalla presenza di una guarnigione romana, la *Cohors XX Palmyrenorum*, e quelli del Medio Eufrate, che rispecchiano la vita quotidiana di piccoli villaggi.

Purtroppo allo stato attuale non è possibile identificare il villaggio più frequentemente citato, Beth Phouraia, né il distretto di Appadana nel quale il villaggio, una *kome kyriaké*, appartenente al demanio imperiale, si trova. Al contrario, conosciamo altre città menzionate in questi papiri che sorgono nelle prefetture di Mesopotamia e di Osroene<sup>7</sup>, come Marcopolis, Carre o Nisibis. Secondo l'ipotesi sostenuta di recente da Giovanna Merola<sup>8</sup>, il distretto di Appadana, a cui appartiene il villaggio di Beth Phouraia, dovrebbe trovarsi nella Coelesiria, ma non mancano opinioni differenti<sup>9</sup>.

2. *P.Euphr.* 6 e 7 sono due *testationes* della vendita dello schiavo Apsalmas,

---

<sup>4</sup> D. Feissel, J. Gascou, J. Teixidor, *Documents d'archives romains inédits II* cit. p. 45 ss.

<sup>5</sup> D. Feissel, J. Gascou, *Documents d'archives III* cit. p. 158 ss.

<sup>6</sup> *Processi di interazione culturale nel Medio Eufrate: considerazioni sulle Papyri Euphratenses*, in *MedAnt.* 10 (2007) pp. 49-69.

<sup>7</sup> Gli studiosi sono in disaccordo sulla data dell'unione temporanea tra Osroene e Mesopotamia: il punto in G. Merola, *Per la storia del processo provinciale romano* cit. p. 12 nt. 47.

<sup>8</sup> *Op. cit.* p. 8 ss.

<sup>9</sup> Per es. T. Gnoli, *I papiri dell'Eufrate. Studio di geografia storica*, in *MedAnt.* 2 (1999) pp. 321-358, pensa alla prefettura dell'Osroene. Rassegna delle posizioni degli studiosi in G. Merola, *op. cit.* p. 4 ss.; sulla romanizzazione della zona v. P. Edwell, *Between Rome and Persia: The middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under the roman control* (London 2008) spec. p. 64 ss.; v. anche J. Gascou, *Unités administratives locales et fonctionnaires romains, les données des nouveaux papyrus du Moyen Euphrate et d'Arabie*, in W. Eck (ed.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert* (Munich 1999) pp. 61-73, che colloca Appadana sulla riva destra dell'Eufrate.

dell'età di tredici anni, *oikogenés*, figlio di Mathseiné, per seicento denari, da parte di una donna chiamata Maththabeiné, assistita dal suo fratello Aurelios Kozas. Delle due copie, una era riservata all'acquirente, Aurelia Mathaaté, l'altra doveva essere depositata negli archivi pubblici di Marcopoli. Reca una *subscriptio* di cinque testimoni in siriano ed una in greco<sup>10</sup>, e quella del tabellione Balesos (*nomikós*).

Tra i tanti problemi di natura testuale e giuridica, vorrei affrontarne qualcuno dei più rilevanti.

In primo luogo le caratteristiche dello schiavo venduto: la definizione di Apsalmas come *oikogenés* e l'indicazione del nome di sua madre fanno pensare che fosse effettivamente nato nella casa della venditrice. Questo perché non vi è pieno accordo sull'interpretazione del termine; nel contesto delle compravendite, infatti, non è sufficiente tradurre l'aggettivo come “schiavo nato in casa” ma piuttosto si deve intendere come “nato nella casa di un padrone”, dunque un individuo “nato schiavo”<sup>11</sup>. Gli editori segnalano, inoltre, che la parola siriana corrispondente nel testo ad *oikogenés* significa “nato” cosa che farebbe pensare preferibilmente ad un suo senso tecnico<sup>12</sup>.

L'abbreviazione che si traduce con l'espressione “circa” (13 anni) trova un parallelo con i documenti della Dacia, p.es. *FIRA*. III 87 (anno 139 d.C.), dove si tratta della vendita di una schiavetta *circiter annorum plus minus sex*.

Il nostro schiavo Apsalmas ha “la pelle olivastra, il naso diritto, le sopracciglia

---

<sup>10</sup> Cosa non infrequente nei documenti orientali, v. D. Feissel, J. Gascou, J. Teixidor, *Documents d'archives romaines inédits II* cit. p. 4.

<sup>11</sup> Così in base alla ricca documentazione papiracea di provenienza egiziana, J.A. Straus, *L'achat et la vente d'esclaves dans l'Égypte romaine. Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'Empire romain* (Leipzig-München 2004) p. 234 ss., sostiene questa interpretazione, aderendo all'ipotesi formulata da E. Hermann-Otto, *Ex ancilla natus. Untersuchungen zu den 'hausgeborenen' Sklaven und Sklavinnen im Westen des Römischen Kaiserreiches* (Stuttgart 1994) p. 7 ss., che aveva indicato lo stesso senso più ampio per il sostantivo *verna*; sempre importante I. Biezunska-Malowist, *La schiavitù nell'Egitto greco-romano* (trad. it. Roma 1984) pp. 123 ss., con rilevanti considerazioni su *oikogenés* nello *Gnomon Idiologi*.

<sup>12</sup> D. Feissel, J. Gascou, J. Teixidor, *Documents d'archives romaines inédits II* cit. p. 27.

quasi congiunte, le orecchie forate”: queste sono le caratteristiche fisiche, poi si aggiunge che lo schiavo è sano e non soggetto “à saisie légale”, come traducono gli editori. I termini greci sono: *ygiê kai anépaphon*.

La parola *anépaphos* è stata ed è tuttora oggetto di discussione: letteralmente, infatti, significa “intatto”, “integro” (da confrontare con il vocabolo collegato *epaphé* usato anche in matematica nel senso di “punto di contatto”, “tangente”), e gli studiosi oscillano tra l’interpretazione “non toccato (da lebbra)”, malattia frequente nelle zone orientali dell’impero, e quella “senza evizione, non soggetto ad evizione”<sup>13</sup>. Mentre in passato godeva di maggior credito la seconda interpretazione, negli ultimi anni si propende maggiormente per la prima<sup>14</sup>. Ed in effetti la garanzia per evizione, molto frequente anche nei documenti latini<sup>15</sup>, sia in presenza di *mancipatio*, sia in assenza di questo *actus legitimus*, come le *tabulae* di Pompei, Ercolano<sup>16</sup> e di Transilvania mostrano, è indicata nelle linee che seguono, quindi non si comprenderebbe il motivo per cui vi si sarebbe dovuta fare un’allusione qui, insieme con l’indicazione dell’esonazione da vizi corporali. Tuttavia occorre rammentare che nei diritti greci vige il principio secondo il quale nessuno può servirsi, come mezzo di credito, di una cosa che non sia *anépaphos*, ovvero “libera da pretese altrui”, quand’anche la cosa fosse di sua proprietà e nella sua disponibilità materiale<sup>17</sup>: questo impiego di *anépaphos* potrebbe essere decisivo nel far propendere per la seconda interpretazione del termine, senza, quindi, alcun riferimento alla condizione di salute dello schiavo.

Mi corre l’obbligo di rilevare che nella maggioranza dei documenti egiziani

<sup>13</sup> Più precisamente “libero da diritti dei terzi”, cfr. H.A. Rupprecht, *Die Eviktionshaftung in der Kautelarpraxis*, in *St. in on. di A. Biscardi III* (Milano 1982) p. 464 (pp. 463-479); il *LSJ.* traduce *epaphé* con “external claim”.

<sup>14</sup> Si leggano in proposito le considerazioni di J. A. Straus, *op. cit.*, pp. 235 ss.

<sup>15</sup> Cfr. F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index* 30 (2002) pp. 215-226, con bibl.

<sup>16</sup> È indispensabile far riferimento all’edizione critica dei documenti provenienti dall’Archivio dei Sulpicii di G. Camodeca, *L’archivio puteolano dei Sulpicii I* (Napoli 1992); G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii I-II* (Roma 1999); per le compravendite ercolanesi di schiavi, ancora G. Camodeca, *Tabulae Herculenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)*, in *Quaestiones Iuris. Festschr. J. G. Wolf zum 70. Geb.* (Berlin 2000) pp. 53-76.

<sup>17</sup> Così A. Biscardi, *Diritto greco antico* (Milano 1982) p. 223 s.

ricorre spesso l'indicazione che lo schiavo è venduto esente da epilessia e da *epaphê*, (*plên ierâs nósou kai epaphês*) parola che viene tradotta costantemente con “lebbra”<sup>18</sup>. Come si è già avuto modo di segnalare<sup>19</sup>, la menzione dell'assenza di una specifica malattia non è in contrasto con l'asserzione della condizione di sanità dello schiavo, presente in questo nostro papiro, ma anzi la rafforza. È stato addotto come ulteriore elemento a favore dell'inquadramento di *anépaphos* ed *epaphé* nell'ambito dei *vitia corporis* il fatto che i due termini nei documenti in lingua greca di compravendita si trovano solo in riferimento, appunto, a schiavi<sup>20</sup>, ma questo non è del tutto corretto: infatti, come anche gli editori non mancano di rilevare<sup>21</sup>, in un papiro di Dura Europos, *FIRA*. III 138 (a. 227 d.C.), è impiegato a proposito di una vigna oggetto di vendita. Si potrebbe anche osservare che la vigna è una piantagione tipicamente soggetta all'attacco di parassiti, e dunque la definizione di vigna “intatta” non sarebbe fuori luogo, ma qui *anépaphos* potrebbe ben voler dire che la vigna è “libera da pretese di terzi”<sup>22</sup>.

Eva Jakab<sup>23</sup>, seguita da J. A. Straus<sup>24</sup>, offre in pratica una duplice interpretazione: *epaphé* indicherebbe la lebbra, mentre *anépaphos* dovrebbe riferirsi all' “esenzione da diritti di terzi”, e quindi piuttosto andrebbe inteso nel senso di “*noxia solutus*”, quando è riferito a schiavi, secondo il formulario tipico dei documenti romani. Una testimonianza difficilmente trascurabile che va in questo senso è *P. Turner 22*: in questo documento, che però si presenta in parte lacunoso proprio dove dovrebbe leggersi la parola *anépaphon*, proveniente da Side in Pamfilia

---

<sup>18</sup> J. A. Straus, *op. cit.* 153 ss. seguendo E. Jakab, *op. cit.* 205 ss.; è questa la traduzione corrente anche nelle più recenti pubblicazioni di papiri di età romana relativi a vendite di schiavi.

<sup>19</sup> Cfr. F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi* cit. p. 218.

<sup>20</sup> J. A. Straus, *op. cit.* p. 152 ss.; v. pure E. Jakab, *Paedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht* (München 1997) 205 ss.

<sup>21</sup> D. Feissel, J. Gasco, J. Teixidor, *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate II* cit. p. 17, nt. 34.

<sup>22</sup> In *FIRA*. III, p. 442, la traduzione latina del termine greco è: (*eam rem, scil. vineam*) *nec obnoxiam (nec pigneratam, etc.)*.

<sup>23</sup> E. Jakab, *op. cit.* p. 180 ss.

<sup>24</sup> J. A. Straus, *op. cit.* p. 152 ss.

(anno 142 d.C.), la bimba di dieci anni circa, Abaskantis, viene venduta, come reca la traduzione latina di *FIRA*. III 133, “*sanam ex edicto et [omni noxa solutam] adversus omnes neque fugitivam neque erronem et sine morbo comitali*”<sup>25</sup>. Il problema, però, non pare ancora risolto, per una difficoltà che si avverte nell’interpretazione di termini simili in maniera così differente. La Jakab, inoltre, non conosceva ancora i Papiri del Medio Eufrate, i soli, mi sembra, nei quali appare l’espressione *ygiê kai anépaphon*. Credo quindi che la questione non potrà trovare una soluzione fino a quando nuovi documenti non apporteranno elementi decisivi.

Segue, come già detto, la lunga formula che sfocia nella garanzia da evizione frequente pure, seppure con espressioni differenti, nei documenti della prassi ellenistico-egiziana, campana, dacica, che viene in questi documenti nn. 6 e 7 espressa in questi termini:

”Avendo ricevuto il prezzo dalla venditrice, la compratrice le ha consegnato (verbo *paradidōmi*) lo schiavo perché lo posseda, ne abbia la proprietà, lo venda, etc.” (*eis tò échein, ktâsthai, pōleîn*, ed altri verbi indicanti la piena proprietà). Segue la garanzia da evizione vera e propria, *pro parte* (o *pro quota*), nel caso di diversi comproprietari, nota tra le altre dalla *tabula* di Londinium<sup>26</sup> e dalle tavolette di Transilvania, *FIRA*. III 87 e 88<sup>27</sup>, con la quale viene esplicitamente detto che la venditrice difenderà in giudizio l’acquirente: è la clausola di *katharopoiēsis*, analoga alla *bebaiosis*; quest’ultima è frequente nei papiri egiziani, mentre la *katharopoiēsis* si trova in questo papiro dell’Eufrate, come pure in *P.Euphr.* 8 e 9, ed in altri

---

<sup>25</sup> L. Migliardi Zingale, *Vita privata e vita pubblica nei papiri d’Egitto* (Torino 1992) p. 58 s., traduce “è sana in conformità dell’editto... e che non è soggetta a vincolo (nossale) nei confronti di alcuno”. Mi permetto di rinviare, per l’analisi di queste clausole, con riferimento alla responsabilità nossale, ancora al mio *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi* cit. 218 con nt. 32.

<sup>26</sup> Su questo documento v. G. Camodeca, *Cura secunda della tabula cerata londinese con la compravendita della puella Fortunata*, in *ZPE*. 157 (2006) 225-230 (= *Philia. Studi in memoria di G. Franciosi I*, Napoli 2007, pp. 397-404); F. Reduzzi Merola, *Lo schiavo che agisce come un libero: la “Tavoletta di Fortunata”*, in Ead., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*<sup>2</sup> (Napoli 2010) p. 43-49.

<sup>27</sup> V. anche TH. 61, *FIRA*. III 133, Side, Pamphilia, a.151; *FIRA*. III 132, da Seleucia Pieria, 166 d.C.

documenti orientali<sup>28</sup>.

Infine si riprende ancora la garanzia da vizi occulti, con la dichiarazione che qualora lo schiavo nei successivi sei mesi fosse stato colpito da epilessia la venditrice lo avrebbe ripreso, rimborsando il prezzo ricevuto (rilevo che qui non si dice nulla a proposito della *epaphé*).

3. Infine un ultimo problema è costituito dall'espressione *pístei epērótēsen... pístei ōmológesen*, oggetto di vivace discussione da parte degli studiosi<sup>29</sup>.

La traduzione fornita dagli editori: “L’acheteuse ayant demandé si le contenu de cet acte, tel qu’il est établi, est satisfaisant et garanti fidèlement, la vendeuse l’a accordé sur sa foi, en la présence de son frère” appare non del tutto soddisfacente, anche perché i due verbi sono spiegati in questo modo: “la formule de la *stipulatio* est complétée ici par la formule *bona fide*”<sup>30</sup>.

Nelle Tavole di Transilvania (*FIRA*. III nn. 87-90) si trova la *fide rogatio* del compratore e la *fidepromissio* del venditore, soggetti che con grande verosimiglianza non erano cittadini romani<sup>31</sup>, in una forma simile a quella dei nostri

---

<sup>28</sup> Cfr. D. Feissel, J. Gascou, J. Teixidor, *Documents* cit. II, p. 17. Sulla *katharopoiēsis* D.Nörr, *Iurisprudentia universalis von Schreiberhand: zur katharopoiēsis-Klausel*, in *Iurisprudentia Universalis. Festschr. für Theo Mayer-Maly zum 70. Geb.* Hrsg. M. J. Schermaier, J. M. Rainer, L. C. Winkel (Köln 2002) p. 529-547 e bibl. ivi. Il verbo *katharopoiēin* letteralmente indica il “rendere puro”.

<sup>29</sup> Cfr. tra gli ultimi B. Stolte, *The impact of Roman Law in Egypt and the Near East in the third century AD: the documentary evidence. Some considerations in the margin of the Euphrates papyri (P.Euphr.)*, in L. De Blois (éd.), *Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire, proceedings of the first workshop of the international network Impact of Empire (Roman Empire, 27 BC-AD 406), Leiden june28-july 1, 2000* (Amsterdam 2001) pp. 167-179; v. anche per una panoramica generale L. Migliardi-Zingale, *Diritto Romano e diritti localinei documenti del Vicino Oriente*, in *SDHI*. 65 (1999) pp. 217-231.

<sup>30</sup> Cfr. la discussione in B. Stolte, *The impact* cit. 173 ss.

<sup>31</sup> V. G. Ciulei, *Les triptyques de Transylvanie* (Zutphen 1983) p. 18 ss.; T. Sambrian, *La mancipatio nei trittici della Transilvania*, in *Diritto@storia* 4 (2005) on line, la cui ipotesi sulla presenza della *mancipatio* nei documenti della Dacia non convince. V. sul problema pure S. Cristaldi, *Il contenuto dell’obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell’età imperiale* (Milano 2007) 219 ss., e S. Romeo, *L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi* (Milano 2010) p. 359 ss.

papiri: *fide rogavit* (il compratore) ... *fide promisit* (il venditore). Questa ulteriore obbligazione verbale sorge a garanzia di quella principale, una *stipulatio* che è diretta contro l'evizione<sup>32</sup>. Analoga formula della *fidepromissio* è presente in alcune *tabulae ceratae* di Pompei, TPSulp. 4 e 13-14, ove peregrini si impegnano ad osservare la promessa di comparire fatta con i *vadimonia*, e TPSulp. 56 e 58, dove addirittura degli schiavi si obbligano a restituire un mutuo.

È vero che la *fidepromissio* risulta utilizzata quando le parti non erano cittadini romani, o erano di condizione servile, nell'ipotesi in cui la *stipulatio* non potesse avere validità, ma come asserisce Gaio nelle Istituzioni, 3.93, *vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos, valent*<sup>33</sup>. Appare plausibile, poi, che da un iniziale impiego in casi particolari si sia passati ad un utilizzo di questo tipo di obbligazioni verbali costante e generalizzato, senza più il riferimento alla *pistis*, anche quando, come nei nostri papiri, appunto, venditore ed acquirente siano divenuti partecipi della *civitas Romana*, e “in Egitto ... con maggior frequenza dopo il 220 d. C., si usò aggiungere (*scil.* la clausola stipulatoria) a contratti che spesso non avevano nulla a che vedere con una *stipulatio*, e perfino a negozi unilaterali...”<sup>34</sup>.

Strettamente connesso con quello appena esaminato, un ulteriore aspetto di questi testi merita considerazione: l'acquirente, Maththabeinè, risulta “assistita” da

---

<sup>32</sup> Così anche nella *Tabula* di Fortunata doveva trovarsi la medesima formula, essendo l'acquirente schiavo e il venditore (presumibilmente) *peregrinus*.

<sup>33</sup> Gai 3.92. *Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, velut “Dari spondes? Spondeo”, “Dabis? Dabo”, “Promittis? Promitto”, “Fidepromittis? Fidepromitto”, “Fideiubes? Fideiubeo”, “Facies? Faciam”. 93. Sed haec quidem verborum obligatio “Dari spondes? Spondeo” propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos, valent.*

<sup>34</sup> Così T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma* III/1 (Torino 1993) p. 38 s. e la bibliografia fondamentale cit. ivi. V anche J. Méléze Modrzejewski, *Diritto romano e diritti locali*, in *Storia di Roma* III/2 (Torino 1993) p. 985 ss., spec. p. 1004 ss.; D. Nörr, *Il contributo dei documenti alla comprensione dei testi giuridici romani (particolarmente in tema di garanzia per l'evizione)*, in *Città territorio e diritto privato nei primi due secoli dell'impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano Copanello 5-8 giugno 2002* a cura di F. Milazzo (Soveria Mannelli 2010) pp. 173-198, spec.187; dello stesso autore v. anche *Probleme der Eviktionshaftung im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*. 121 (2004) pp. 152-188.



suo fratello, che “sottoscrive” per lei. L’impegno nella forma della *fide promissio* viene assunto dalla donna “*metà parousías* del suo fratello Kozas”, espressione che mi pare abbia una corrispondenza nelle *tabulae ceratae* Pompeiane, ad esempio in TPSulp. 98: *scripsi rogatu et mandatu, coram ipso, quod is negaret se litteras scire*”<sup>35</sup>; nelle *subscriptions* in siriano, infatti, viene precisato che il fratello scrive al posto di Maththabeinè perché la donna “*ne connaît pas l’écriture des lettres*”<sup>36</sup>.

4. Passando ora agli altri documenti, *P.Euphr.* 8 e 9 danno conto di vendite effettuate a Beth Phouraia e menzionano anche Nisibis, la principale città della prefettura di Mesopotamia.

*P.Euphr.* 8: una vendita per 700 denari di una schiava *argyrónetos* (cioè acquistata dal venditore di nome Absalmas) a Samsaios. La schiava si chiama Immedabou “o con qualunque altro nome la si voglia chiamare o la si chiamerà”. Questa formula è ben conosciuta ad esempio dalla *tabula Londiniensis (Fortunata sive quo alio nomine est)*; vi si trovano espressioni simili a quelle del documento 6-7: segnalo soltanto che viene precisato che Immedabou era stata acquistata “in virtù di un atto di vendita ... fatto a Settimia Nisibis, colonia, metropoli”. È “di colorito pallido, viso rotondo, ben dotata di sopracciglia, di buona vista, con il naso diritto”.

Ancora, troviamo anche qui, mi sembra, una *fide rogatio* con una *fidepromissio*, benché gli editori traducano: “l’acheteur a posé la question de la bonne foi et le vendeur a acquiescé volontiers de bonne foi”<sup>37</sup>.

Anche se la menzione della consegna del titolo di proprietà anteriore,

---

<sup>35</sup> V. anche TPSulp. 78: *scripsi rogatu et mandatu... coram ipso, quod is litteras nescire*; TPSulp. 82: *scripsi rogatu et mandatu... coram ipsa*: qui si tratta di chirografi, a differenza del nostro papiro; sull’espressione presente nei documenti latini cfr. la convincente analisi di F. Del Sorbo, *L’autonomia negoziale dei servi nella prassi giuridica campana: un’applicazione del ‘mandatum pecuniae credendae’ (TPSulp. 48)?*, in *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno. Atti del XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A. (Napoli-Ascea 2009) dedicati alla memoria di Franco Salerno*, a cura di F. Reduzzi Merola (Roma 2012) p. 429-444 e la bibliografia segnalata.

<sup>36</sup> D. Feissel, J. Gascou, J. Teixidor, *Documents* cit. II, p. 18.

<sup>37</sup> *Art.cit.*, p. 32.

infrequente nei papiri egiziani di epoca romana, costituisce di per sé una garanzia contro l'evizione, troviamo comunque nel documento la formula corrispondente alla garanzia da evizione attraverso la *katharopóīēsis* già vista nel primo papiro esaminato.

Il testo n. 9 dà conto della vendita di una schiava “con la pelle bianca, viso rotondo, buona vista”; tutte le descrizioni fisiche servivano a identificare lo schiavo senza possibilità di dubbio, un uso che non ritroviamo nelle *tabulae ceratae* della Campania, testimoni di una prassi molto vicina a quella di Roma. Probabilmente dal momento che l'acquirente aveva maggior certezza di tutela, non si procedeva alla descrizione fisica minuziosa dello schiavo, necessaria invece in questi contesti orientali<sup>38</sup>.

La vendita è compiuta da Aulaeias figlio di Abdilaios, del villaggio di Bonasamsa. La schiava per acquisto (*argyrónētos*) si chiama Ouardan(n)aia, soprannominata Diané (l'età non è leggibile), il prezzo è di 550 denari d'argento<sup>39</sup>. Si trovano le clausole già viste negli altri papiri, ma qui, diversamente dagli altri documenti, dove in caso di evizione vi sarebbe stato il rimborso del prezzo pagato (con un eventuale calcolo dei danni), troviamo quella che in diritto romano sarebbe la *stipulatio duplae (pecuniae)*, cioè l'impegno, in caso di evizione, al pagamento del doppio del prezzo (*timèn ... diplén*).

---

<sup>38</sup> In alcuni casi la descrizione fisica riguarda anche le persone del venditore e del compratore, come mostrano ad esempio i due papiri pubblicati di recente da A. Benaissa, *Two Slave sales from First-Century Oxyrhynchus*, in *ZPE*. 77 (2011) p.222-228, con vendite di schiavi effettuate ad Ossirinco nell'agosto del 79 d.C.: identificati, oltre che con età, nome, patronimico, attraverso cicatrici (sulla fronte, sulla guancia), altezza (tutti “di mezza altezza”), caratteristiche del viso (viso allungato), colorito (pelle color miele), ecc.

<sup>39</sup> Accostati ai prezzi presenti nei papiri egiziani di epoca coeva, appaiono un po' più bassi, ma si rilevano anche significative oscillazioni: per esempio, una schiava di 13 anni, intorno al 270 d.C. a Hermoupolis vale almeno 5000 dracme, 1250 denari; tra III e IV secolo, uno schiavo di circa 14 anni è venduto per 1400 denari; alla fine del II secolo uno schiavo tredicenne viene acquistato per 2600 dracme (650 denari). Nella *Tabula Londiniensis di emptio puellae*, che è però di incerta datazione, Fortunata viene acquistata per 600 denari (2400 sesterzi). Nell'*Edictum de pretiis* emanato da Diocleziano nel 301 il maggior prezzo previsto è per lo schiavo maschio adulto tra i 16 ed i 40 anni; seguono la donna della stessa età, il maschio tra i 40 ed i 60, la donna della stessa età ed infine i bambini e bambine (*pueri e puellae*) tra gli 8 e i 16 anni.

È presente la *subscriptio* di un soggetto definito *librários* (in greco), termine che sembra indicare lo scriba di professione<sup>40</sup>.

Alcuni dei personaggi che compaiono in questo documento sono presenti anche in altri papiri dello stesso dossier, come l'acquirente, Abisautas, che nei documenti 3-4, una delle petizioni, ha il titolo di buleuta. A proposito del precedente proprietario della schiava si parla della moglie di un centurione primipilo della legione *I Parthica*. In effetti, come ha notato Mazza<sup>41</sup>, il dossier rivela una comunità di notabili del luogo e tutto un mondo di relazioni che ci permette illuminare degli aspetti rilevanti, anche giuridici, di una regione orientale che non è l'Egitto.

5. *P.Euphr.* 10, infine, presenta la vendita a Carre di una cavalla rossa, adulta, marchiata alla coscia destra; il prezzo è di 750 denari, l'animale è sano; il venditore garantisce per l'evizione per il prezzo pagato e gli eventuali danni; sottoscrizioni in siriano e in greco, con quella del tabellione Aurelios Kónas.

Va notato che la somma è piuttosto alta, maggiore dei prezzi degli schiavi qui esaminati. Paragonando questo documento a quello, notissimo, di un'*emptio equi Aegyptia* (*FIRA*. III 136, del 77 d.C.), osserviamo però un prezzo non troppo lontano, 2700 dracme<sup>42</sup>, per il quale un cavaliere dell'esercito romano, Valerio Longo, acquista da un centurione "*equom nigrum*", con garanzia da evizione espressa con la *sponsio/stipulatio* (impossibile sapere se *duplae* o *simplae*).

L'ultima vendita, che resta al di fuori di quelle di schiavi e animali, concerne un altro bene mobile di minor valore: una barca (*P.Euphr.* 11<sup>43</sup>). Viene venduta da un soldato e *kubernētēs* (pilota) della *legio XVI Flavia Firma*, Aurelius Corbulo, per 75 denari l'imbarcazione che si trova "nel fiume", ed è "in cattivo stato"; gli acquirenti

---

<sup>40</sup> Cfr. L. Migliardi-Zingale, *Diritto Romano e diritti locali* cit. p. 220 ss.

<sup>41</sup> *Art. cit.* 69.

<sup>42</sup> 2700 sesterzi cioè 675 denari.

<sup>43</sup> D. Feissel. J. Gascoü, *Documents d'archives romaines* cit. p. 158 ss.

sono abitanti di Beth Phouraia. Il documento è di pugno del venditore, e malgrado il papiro sia mutilo in più punti, è possibile, pur tra errori linguistici e di espressione<sup>44</sup>, individuare il riferimento alla garanzia da evizione.

Com'è stato osservato, i documenti papiracei di vendita di imbarcazioni non sono frequenti, mentre si trova spesso la locazione a scadenza lunghissima (50 o 60 anni) detta *misthoprasía*<sup>45</sup>. Un'eccezione, segnalata dagli editori, è costituita da *P.Mert. I 19* (31 marzo del 173), dove si legge della vendita ad Ossirinco di un battello fluviale (*páktōna potámion*) per 200 dracme (= 50 denari), prezzo vicino ai 75 richiesti dal nostro pilota romano.

6. In base alle caratteristiche dei documenti appena esaminati si possono avanzare alcune considerazioni riguardanti il livello della diffusione del diritto romano nella zona del Medio Eufrate: appare evidente che le parti avevano utilizzato dei formulari diffusi nelle province - come ne dovevano circolare in Dacia, a Londinium, in Egitto, approntati da operatori giuridici locali - che consentivano di redigere atti in maniera conforme allo *ius Romanorum*, allo scopo di ottenere più certa tutela giurisdizionale<sup>46</sup>. Ciò, tuttavia, non autorizza ad affermare che questi papiri attestino una forte penetrazione del diritto romano in Celesiria, come è stato detto, forse con eccessiva enfasi, da qualche studioso<sup>47</sup>, perché mostrano solo lo sforzo degli abitanti del luogo di dare una patina di romanità ad un substrato che mostra elementi di diritto ellenistico e forse anche di consuetudini giuridiche precedenti. Non è da trascurare, ad esempio, il fatto che anche in Grecia, nel IV

---

<sup>44</sup> Cfr. D. Feissel. J. Gascou, *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate* cit. p. 158.

<sup>45</sup> Cfr. O. Montevecchi, *La papirologia* (rist. Milano 2008) p. 212.

<sup>46</sup> In questo senso T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi* cit. 38; v. anche L. De Giovanni, *Istituzioni, Scienza giuridica, Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia* (Roma 2007) p. 74 s.

<sup>47</sup> Cfr. B. Stolte, *The impact of Roman Law* cit. p. 175: "The very fact that these Papyri exhibit a Roman character makes them a splendid manifestation of the 'impact of the empire'", che poi tempera l'affermazione con la considerazione: "and a witness of the two-way process of acculturation" (p. 175-6).

secolo, come testimoniato dall'Orazione di Iperide *Contro Atenogene*, nelle vendite di schiavi era necessario indicare eventuali vizi, altrimenti si era soggetti all'*anagōgē* (c. *Athen.* 15)<sup>48</sup>, sorta di *actio redhibitoria*<sup>49</sup>.

Per quanto sia stato autorevolmente sostenuto che la romanizzazione, soprattutto in ambito giuridico, aveva avuto maggior impatto sulle popolazioni che, come quelle della provincia d'Arabia, avevano risentito di meno dell'organizzazione amministrativa dei regni ellenistici (a differenza, dunque, della Siria e dell'Egitto, che avevano conservato salde tracce delle strutture amministrative lagidi e seleucidi)<sup>50</sup>, va osservato che anche per l'Arabia il dominio romano “investì soprattutto i modi della tutela giurisdizionale e taluni suoi presupposti formali, mentre nel diritto sostanziale idee e istituti romani coesistono con usi locali”<sup>51</sup>.

Quel che è certo, è il valore straordinario delle testimonianze provenienti dai documenti della prassi<sup>52</sup> che, come spero di aver mostrato con l'analisi di alcuni

---

<sup>48</sup> V. almeno R. Martini, *Diritti greci* (Bologna 2005) p. 78; lo studioso estende l'obbligo di dichiarazione anche alle vendite di animali, ma nell'orazione greca non ve n'è traccia.

<sup>49</sup> Sul passo v. E. Jakab, *Praedicere* cit., 86 ss. È noto, del resto, l'influsso di principi di diritto greco sulle previsioni dell'editto edilizio per la vendita di schiavi ed animali. La letteratura sul tema si è arricchita molto negli ultimi anni; oltre a E. Jakab, *Praedicere* cit., v. almeno L. Solidoro Maruotti, *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale*, in *TSDP*. 1 (2008) on line, poi, con modifiche, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, VI (Milano 2010) pp. 105-137.

<sup>50</sup> E. Lo Cascio, *I valori romani tradizionali e le culture delle periferie dell'impero*, in *Città, territorio e diritto privato* cit., p. 53 ss., in riferimento all'archivio di Babatha, composto da un gruppo di papiri rinvenuto agli inizi degli anni '60 in una grotta sulla costa occidentale del Mar Morto, che apparteneva ad una donna ebrea benestante ed è di notevole rilevanza per il suo contenuto giuridico; in proposito si v. M. Mazza, *Affari privati di una signora ebrea del secondo secolo d.C. (Su Volksrecht e Reichsrecht in una provincia dell'impero romano)*, in *MedAnt.* 13 (2010) pp. 285-310.

<sup>51</sup> T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi* cit. 37.

<sup>52</sup> Un esempio di messa a frutto di tutte le fonti possibili si trova nello studio di P. Arzt-Grabner, “*Neither a Truant nor a Fugitive*”: *Some Remarks on the Sale of Slaves in Roman Egypt and Other Provinces*, in *Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology, Ann Arbor 2007*, a cura di T. Gagos, A. Hyatt, American Studies in Papyrology Special Edition (Ann Arbor 2010) p. 21-32, che però non conosce il mio contributo *Per lo studio delle clausole di garanzia* cit. Interessante il saggio di B. Anagnostou-Canas, *L'actualité européenne de la papyrologie juridique*, in *Greco, Juifs, Polonais: à la recherche des racines de la civilisation européenne, Actes du colloque organisé par le Centre Scientifique de l'Académie Polonaise des Sciences (Paris, 14 novembre 2003)* (Varsovie 2007) p. 101-116, che tratteggia un parallelismo tra l'Egitto tolemaico e romano e l'Unione Europea.

aspetti di questi Papiri *Euphratenses*, non possono essere trascurate nello studio del diritto di Roma nel suo atteggiarsi di fronte ai popoli conquistati.

Mi piace concludere con le parole di Joseph Méléze Modrzejewski, grande storico dei diritti antichi e specialista del mondo ellenistico-romano: “assorbita dall’impero, adattata alle tecniche romane, l’esperienza giuridica dell’Oriente greco continua a vivere nelle consuetudini provinciali e diviene parte integrante dell’eredità culturale che l’impero romano trasmetterà all’Europa per i secoli a venire”<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> *Diritto romano e diritti locali cit.* p. 1009.